

SENT. N. 300/2013

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**II<sup>a</sup> SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Enzo Rotolo Presidente

dott. Stefano Imperiali Consigliere

dott.ssa Angela Silveri Consigliere

dott. Luigi Cirillo Consigliere

dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n.28675 del registro di segreteria, depositato in data 21 maggio 2007, dal sig. ENRICO DE FUSCO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Battista presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n.38

contro

il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 107/07, depositata in data 9 febbraio 2007.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013, il relatore cons.Daniela Acanfora ed il rappresentante della Procura Generale, nella persona del v.p.g. Alessandra Pomponio.

Ritenuto in

## **FATTO**

Con un atto di citazione depositato in data 10 novembre 2004 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio citava in giudizio l'odierno appellante, in qualità di assessore comunale, unitamente al sindaco ed agli altri componenti della Giunta comunale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dal Comune di Pomezia (RM) in relazione alla seguente vicenda.

Con la deliberazione giuntale n. 1574 del 13 dicembre 1991 il predetto comune impegnava la somma di lire 827.050, iva compresa, al fine di installare un mobiletto elettrico presso il centro sportivo di Torvaianica Alta, sito in via Tasman, di proprietà privata, premettendo che la richiesta era stata avanzata dal Comitato Cittadino di Torvaianica Alta il quale faceva presente che detta struttura sarebbe stata a disposizione del comune qualora ne avesse voluto entrare in possesso.

Successivamente, un altro assessore (tale Ciccone), succeduto nella carica a quelli che approvarono la predetta deliberazione, in data 9 settembre 2000, chiese al Settore Lavori Pubblici di variare la denominazione dell'utenza elettrica e di potenziarla da 6 a 10 kw, sempre con onere a carico del comune, dunque per tale condotta anch'egli convenuto in giudizio dall'organo requirente contabile in relazione ad un'ulteriore posta di danno per euro 451,59.

L'ammontare della prima posta di danno azionato nell'atto di citazione (euro 7.059,32), comprensivo dell'esborso di euro 427,13 per l'installazione del punto luce, corrispondeva alle bollette pagate dal comune dal 1991 al 2000, allorquando intervenne il distacco dell'utenza (precisamente dal 28 luglio 2000); veniva ascritto all'odierno appellante nell'importo complessivo di euro 1.141,86 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

L'atto di citazione era stato preceduto dall'emissione dell'invito a dedurre ed il De Fusco controdeduceva in data 21 maggio 2004; si costituiva poi in giudizio, col patrocinio dell'avv. Giovanni Di Battista, con memoria depositata in data 13 febbraio 2006, eccependo, in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria.

La sezione laziale, con la sentenza parziale, oggetto dell'odierno gravame, ha affermato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azionata responsabilità, ovvero, il danno - costituito dall'esborso privo di utilità in quanto costituito dal pagamento di canoni elettrici in favore di un centro privato - l'illiceità e la grave colpevolezza della condotta tenuta dagli assessori - per avere adottato un atto illegittimo con "grave superficialità nell'espletamento dell'attività istituzionale e una gravissima noncuranza degli interessi dell'ente locale amministrato".

Nel contempo, avendo dichiarato prescritto il danno relativo alle fatture pagate dal 1991 al 1999 - considerando, a fini interruttivi, la data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre ai convenuti (7 luglio 2004), ha quantificato il danno non prescritto nell'importo complessivo di euro 2.400,46 (lire 4.647.942), - pari alla sommatoria delle fatture emesse in data 3 settembre 1999 (lire 397.125), 5 novembre 1999 (lire 391.749), 7 gennaio 2000 (lire 408.425), 3 marzo 2000 (lire 365.782), 4 maggio 2000 (lire 381.202), 5 luglio 2000 (lire 2.543.204), 3 agosto 2000 (lire 160.455).

Il danno è stato poi ripartito in parti eguali tra i cinque convenuti, dunque ponendo a carico dell'appellante la somma di euro 480,09 (lire 929.588), oltre rivalutazione monetaria ai sensi di legge, interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo e spese di giudizio (liquidate complessivamente in euro 596,07).

Inoltre, ha disposto con separata ordinanza (n.41/2007), il rinvio degli atti alla Procura Regionale per la rettifica dell'errore materiale contenuto nell'atto di citazione in ordine alle generalità dell'altro convenuto per l'ulteriore posta di danno (peraltro, a seguito di un atto di citazione in giudizio integrativo, per questa è intervenuta la sentenza della medesima Sezione Giurisdizionale Lazio n.985/2008 con cui è stato condannato a titolo di dolo contrattuale) .

Con l'appello in epigrafe, ritualmente e tempestivamente notificato al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio, a mezzo del servizio postale (in data 7-12 marzo 2007) il sig. De Fusco, col patrocinio dell'avv. Giovanni Di Battista, ha impugnato la sentenza esponendo i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE DELL'ART.2946 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 14.01.1994 N.20, COME SOSTITUITO DALL'ART.3 DEL DL 23.10.1996 N.543 CONVERTITO DALLA LEGGE 20.12.1996 N.639. VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C.- OMESSA PRONUNZIA SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

Afferma che in primo grado aveva eccepito già la prescrizione rilevando di essere cessato dalla carica nel 1993 e dunque di non avere, da tale epoca, la possibilità di intervenire per impedire il prodursi del fatto dannoso, il che avrebbero dovuto fare i suoi successori, laddove al riguardo la sentenza non ha motivato nulla, con ciò incorrendo nel vizio di violazione dell'art.112 c.p.c.; inoltre, trattandosi di un atto illecito istantaneo ad effetti permanenti e non di atto illecito permanente, la prescrizione dev, a suo avviso, decorrere dalla data del primo verificarsi dell'evento dannoso (cita Sez. Sicilia n.254/A del 2003);

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE PER CIASCUN CONTABILE SUCCEDUTOSI SULLA TITOLARITA' DELL'UFFICIO

Sostiene che gli amministratori succedutisi dopo il 1993 devono ritenersi responsabili per non avere bloccato i pagamenti e dunque avrebbero dovuto anche loro essere convenuti in giudizio.

3) PERFETTA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERA - BUONA FEDE DELL'APPELLANTE- ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C.

Afferma che il Collegio di primo grado non si è in alcun modo pronunciato sull'eccezione sollevata in prime cure secondo la quale la delibera aveva ricevuto tutti i visti di regolarità da parte dei funzionari e quello di legittimità del segretario generale del Comune di Pomezia nei cui confronti andava integrato il contraddittorio, ai fini della ripartizione del danno.

In ogni caso, l'appellante sostiene che la delibera rientrava nell'attività istituzionale del comune, anche se la struttura non era di proprietà comunale, in quanto comunque era aperta a tutta la cittadinanza.

Il sig. De Fusco conclude chiedendo, in via principale, l'accogli-mento dell'appello e per l'effetto di annullare la sentenza, con ogni conseguente stauizione in ordine alle spese; in via subordinata, rimettere la causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio; fa

presente di avere pagato la somma di cui alla condanna, con riserva di ripetizione in ipotesi di accoglimento del gravame.

Il decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza risulta ritualmente e tempestivamente notificato al Procuratore Regionale, a cura dell'appellante, in data 28 febbraio 2013.

La Procura Generale ha depositato, in data 2 aprile 2013, il proprio parere conclusionale evidenziando che: la richiesta di integrazione del contraddittorio è priva di fondamento giuridico e va respinta in quanto l'illecito si è prodotto per effetto della deliberazione n.1574/1991, per cui la circostanza che gli effetti dannosi si siano protratti oltre il mandato del De Fusco non implica le responsabilità dei suoi successori i quali non erano tenuti ad analizzare la legittimità delle causali dei pagamenti; infondata è anche l'eccezione di prescrizione dell'azione, come giustamente affermato dal Collegio di prime cure.

Afferma che è infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla legittimità della delibera, trattandosi di una struttura sportiva privata e restando assolutamente indimostrato che fosse aperta a tutta la cittadinanza, apertura che, peraltro, ben poteva rientrare nella politica di gestione di un privato.

La Procura Generale conclude chiedendo la reiezione del gravame e la conseguente condanna alle spese del doppio grado, potendo tenersi conto dei versamenti effettuati in sede esecutiva.

Nella pubblica udienza odierna il rappresentante della Procura Generale, v.p.g. Pomponio, ha oralmente esposto le ragioni di infondatezza del gravame, in particolare sottolineando che: gli amministratori in carica all'epoca dei pagamenti delle fatture non erano tenuti a valutare la legittimità del titolo del pagamento; la circostanza di apertura del centro alla cittadinanza è assolutamente indimostrata; il pagamento ha avuto ad oggetto soltanto la sorte capitale e non gli accessori di legge e le spese.

Il giudizio è quindi passato in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

Il Collegio, rilevata, in rito, la tempestività dell'appello ed il rituale instaurarsi del contraddittorio processuale, passa all'esame dei motivi sollevati avverso la decisione di prime cure.

MOTIVO N.1)

Il motivo è infondato, in adesione alla pacifica giurisprudenza di questa Sezione di appello (ex multis, n. 299/2012, n.688/2011, n.96/2008) che aderisce, in ordine all'individuazione del dies a quo del termine prescrizione quinquennale, ai principi posti dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.7/QM/2000, ribaditi nella successiva sentenza n.5/QM/2007 (ed estesi anche all'ipotesi di danno cosiddetto "indiretto" con la sentenza n.14/QM/2011), per cui nel danno diretto, sostanziandosi nell'esborso di una somma di denaro, il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento in quanto "è solo da questo momento che all'(asserito) obbligo (illegittimo) di pagare consegue il danno azionabile con il correlativo sorgere dell'interesse ad agire" dovendosi "distinguere tra oggettivo dies a quo della prescrizione, che è quello del pagamento ovvero dei singoli pagamenti, ed imputabilità del danno ad un soggetto", essendovi, prima del pagamento, una situazione di danno solo potenziale.

Pertanto, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha affermato la prescrizione dei pagamenti delle fatture antecedenti al quinquennio che ha preceduto la data di notifica dell'ultimo invito a dedurre ai soggetti convenuti in giudizio (con applicazione quindi del termine interruttivo, per essi, più favorevole)

Né peraltro si configura il preteso vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. da cui sarebbe affetta la sentenza per non avere motivato in ordine alla difesa sollevata dal Sig. De Fusco nel costituirsi in giudizio, ovvero di essere cessato dalla carica nel 1993.

Invero, trattasi dell'allegazione di una mera circostanza di fatto, non decisiva e neanche rilevante in ordine alla questione preliminare di prescrizione, non essendo ovviamente il giudice tenuto a motivare su ogni singola allegazione difensiva ma soltanto a rendere ostensive le ragioni su cui fonda il decum, il che ha fatto in questo caso il Collegio di primo grado in modo congruo ed esaustivo, in ordine ad ogni aspetto

giuridico della sollevata eccezione di prescrizione (dies, atto interruttivo, durata del termine).

## MOTIVO N.2

Con detto motivo il De Fusco censura l'omessa integrazione del contraddittorio in relazione all'apporto concausale che sarebbe imputabile ai successivi amministratori per non avere impedito i pagamenti delle fatture.

Va premesso che, escluso che ricorra un litisconsorzio obbligatorio ex art.102 c.p.c., si tratterebbe al più di un'integrazione facoltativa del contraddittorio, prevista dall'art. 47 r.d.n.1038/1933 (che riproduce le previsioni degli artt.106 e 107 c.p.c.) la quale può trovare ingresso, con adeguata motivazione, soltanto in ipotesi di "comunanza di cause" ovvero qualora emerga che il rapporto dedotto in causa sia comune al terzo o almeno connesso, per causa petendi e/o petitum, a quello che fa capo al terzo, rendendosi opportuna la sua chiamata in giudizio, anche al fine di evitare il contrasto di giudicati.

Orbene, premesso che ogni valutazione in ordine alla sussistenza della comunanza delle cause e dell'opportunità dell'intervento di terzi costituisce espressione di un potere esclusivo e discrezionale riservato allo stesso giudice, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive (ex multis Cass. Sez. 3 n.707/2004), nel caso concreto va tenuto conto che la condotta causalmente produttiva del danno accertato va ricondotta esclusivamente all'adozione della deliberazione che ha costituito il titolo giuridico, sulla scorta delle prove versate agli atti del giudizio di primo grado, dei successivi pagamenti in favore dell'ENEL delle fatture per la fornitura dell'utenza elettrica, pagamenti che dopo l'installazione del mobiletto elettrico ovviamente, a fronte dei consumi di energia tramite lo stesso erogati, non potevano non essere effettuati.

A nulla rileva, quindi, la cessazione dell'assessore dalla carica avvenuta nel 1993, in quanto circostanza (sopravvenuta) non idonea ad interrompere il nesso di causalità tra condotta imputata ed evento dannoso, peraltro non potendo – come giustamente evidenziato anche dalla Procura Generale – ritenersi che sugli amministratori in carica

all'epoca dei pagamenti gravasse l'obbligo di accertare la legittimità del titolo giuridico dei medesimi.

Pertanto, la posizione degli amministratori succedutisi neanche può valutarsi, - dunque anche in parte qua confermandosi la sentenza impugnata - , al fine di una riduzione del danno di cui alla condanna in ragione della valutazione di un loro astratto - nella specie assolutamente non ravvisabile- apporto concausale.

### MOTIVO N.3

Anche con detto motivo si contesta anche il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. per non avere il Collegio di prime cure motivato in ordine alla circostanza, pure questa evidenziata dal De Fusco nella memoria di costituzione in primo grado, che sulla deliberazione sono stati apposti i visti di regolarità (risulta apposto quello di regolarità contabile) ed è stato espresso il parere di legittimità del segretario comunale, onde andava integrato il contraddittorio anche con questi funzionari comunali.

Orbene, premesso che nella parte in fatto della sentenza tale difesa viene riportata, il fatto che nulla abbia poi il giudice motivato al riguardo va considerato un rigetto implicito della richiesta di integrazione del contraddittorio, in questa sede, per quanto sopra detto, non censurabile.

In ogni caso, l'apposizione favorevole del visto e del parere non costituisce esimente cosiddetta "politica" ex art.1 co.1 ter l.n.20/1994, come modificato dalla **Legge n.639/1996**, della responsabilità contestata agli amministratori nella vicenda dal momento che la deliberazione autorizzativa n.1574/1991 era un atto che rientrava nell'esclusiva competenza dell'organo politico collegiale e concerneva una materia assolutamente di non particolare difficoltà tecnica e/o giuridica.

Infine, va senz'altro condiviso anche quanto affermato nella sentenza, ovvero che la deliberazione è palesemente illegittima per avere fatto gravare sul bilancio comunale una spesa ad esclusivo beneficio di una struttura che certamente non era di proprietà comunale, circostanza peraltro confermata dallo stesso appellant, - restando assolutamente indimostrata e comunque irrilevante l'altra, ovvero che che fosse aperta a tutta la cittadinanza - in quanto non può ritenersi che

rientri tra i fini di un ente locale addossarsi le spese di funzionamento di un bene immobile appartenente ad un privato.

In definitiva, questo Collegio respinge l'appello in quanto giuridicamente infondato e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.

L'appellante deve essere condannato, per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., al pagamento, ferme restando quelle già liquidate per il primo grado, delle spese anche di questo grado di giudizio che si liquidano nell'importo indicato nel dispositivo.

**P.Q.M.**

## **LA CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, contrariis reiectis

RESPINGE l'appello iscritto al n.28675 del registro di segreteria avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 107/07, depositata in data 9 febbraio 2007.

Condanna altresì l'appellante, ferme restando le spese già liquidate per il primo grado, anche alle spese di questo giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 87,72.

(euro ottantasette/72).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013